

## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "LAMIA SANTOLINA – A.P.S."

### COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

---

**Art. 1.** È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Contrada Catanzani SNC, 72012 Carovigno, quale Ente del terzo settore, un'Associazione di promozione sociale culturale denominata "Lamia Santolina – A.P.S." in conformità al dettato dell'art.35 del D.Lgs 117/2017. Sarà integrato l'acronimo "E.T.S." a seguito dell'iscrizione nel relativo registro.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

**Art. 2.** L'Associazione "Lamia Santolina – A.P.S.", più avanti chiamata per brevità "Associazione", si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. L'Associazione è apolitica, apartitica e aconfessionale.



### FINALITÀ E ATTIVITÀ

---

**Art. 3.** L'Associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Ed in particolare persegue le seguenti finalità:

L'Associazione "Lamia Santolina – A.P.S." ha finalità di promozione culturale, artistica, sociale, ambientale e di valorizzazione del territorio. Essa intende promuovere la ricerca e la divulgazione della cultura contemporanea a favore del territorio che la ospita.

I valori ispiranti la sua iniziativa sono la valorizzazione e lo sviluppo di aree remote e periferiche come luoghi di produzione artistica, la sostenibilità e l'imprenditoria culturale, le pari opportunità tra donne e uomini e il rispetto dei diritti inviolabili della persona.

Nello specifico si propone di:

- 
- a) Promuovere la cultura contemporanea in tutte le sue forme, l'arte visiva, la fotografia, l'architettura, la musica, le arti performative, il cinema, la cultura cinematografica anche attraverso la gestione di spazi deputati alla fruizione pubblica di tali discipline, come centri culturali, musei, biblioteche, sale cinematografiche, teatri;
  - b) Programmare e realizzare eventi espositivi a carattere locale, nazionale e internazionale;
  - c) Promuovere e sostenere le comunità, in particolar modo quelle giovanili, attraverso la diffusione della cultura artistica in tutte le sue forme;
  - d) Promuovere artisti emergenti di qualsiasi età, nel campo della cultura contemporanea, facendo sì che abbiano un adeguato riconoscimento nei luoghi ufficialmente preposti all'arte.
  - e) Organizzare studi, ricerche, iniziative scientifiche, attività formative, didattiche e divulgative, espositive e progettuali anche in collaborazione con il sistema scolastico ed universitario, con istituzioni culturali, universitarie e di ricerca, con soggetti pubblici e privati italiani e stranieri;
  - f) Valorizzare il panorama artistico contemporaneo locale, nazionale e internazionale;
  - g) Promuovere la ricerca, lo studio, la documentazione, l'innovazione nel campo del turismo culturale, sociale e sostenibile;
  - h) Creare un punto di contatto tra arte e territorio, sia coinvolgendo il contesto urbano della zona in cui l'Associazione opera, sia aprendosi alla cittadinanza, ponendo l'attenzione all'arte come elemento di costruzione di nuove forme di socialità e di nuove soggettività, potenziate dai valori universalmente riconosciuti all'espressione artistica;
  - i) Fare rete con le realtà, associative e non, del territorio, attraverso il supporto comunicativo dell'arte, attivando nuovi canali di comunicazione e diffusione artistica;

- j) Favorire l'aggregazione delle comunità locali attraverso attività artistiche e culturali;
- k) Svolgere attività di servizi di carattere socio/culturale/educativo/ricreativo e di socializzazione nei confronti della collettività;
- l) Sostenere la famiglia attraverso attività ludico-ricreative e artistiche;
- m) Studiare, ripristinare e far conoscere l'ecosistema endemico attraverso la tutela, la diffusione, la conoscenza della flora e fauna endemica;
- n) Sensibilizzare sulle pratiche ecologistiche;
- o) Offrire uno spazio di aggregazione, incontro, spazio coworking e studio per tutti i soci;
- p) Offrire servizi per la realizzazione dei progetti degli associati e sostegno all'inserimento nel mercato del lavoro;
- q) Creare e gestire spazi condivisi e iniziative accessibili a tutti i soci, per il libero esercizio delle professioni con attenzione particolare alla partecipazione dei giovani creativi, artisti e dei soggetti più svantaggiati;
- r) Favorire forme di collaborazione tra professionisti, ricercatori, studiosi, enti pubblici e privati, aziende e cittadini interessati ai temi della contemporaneità;
- s) Sostenere, attraverso attività culturali, il dialogo per la pace stimolando il confronto e l'interscambio culturale tra tutte le componenti sociali ed etniche del Medio Oriente, del Mediterraneo e del resto del mondo.

**Art. 4.** L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

- a. organizzare eventi culturali, incontri, seminari, mostre, rassegne, manifestazioni pubbliche, spettacoli, festival, concorsi, laboratori, premi;
- b. organizzare convegni e dibattiti pubblici, pubblicare testi, libri e cataloghi;
- c. pubblicare, redigere e diffondere periodici, riviste, giornali, materiale digitale e audiovisivo;
- d. realizzare produzioni fotografiche, audiovisive e cinematografiche;
- e. svolgere attività di consulenza e collaborazione con enti, biblioteche, associazioni, privati e altri soggetti che intendono sviluppare iniziative a sostegno della promozione culturale;
- f. organizzare e gestire programmi di residenza artistica;
- g. organizzare percorsi artistici, culturali e di formazione per l'infanzia, l'adolescenza e l'età adulta;
- h. collaborare per gli scopi sopraelencati con Istituzioni pubbliche, enti privati e altre associazioni italiane ed estere;
- i. promuovere la commercializzazione di prodotti artistici;
- j. organizzare visite nel giardino botanico;
- k. intraprendere ogni altra attività inerente lo scopo associativo;
- l. istituire e gestire sedi operative professionali, co-working creativi.

**Art. 5.** Per lo svolgimento delle predette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

**Art. 6.** Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

## **SOCI**

---

**Art. 7.** Il numero di soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione, senza alcuna forma di discriminazione, le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi dell'Associazione e presentano un curriculum di studi e/o esperienziale tale da poter garantire un contributo fattivo alla realizzazione dei fini istituzionali del sodalizio. L'Associazione può prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

**Art. 8.** Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare la relativa richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo, o disgiuntamente ogni suo componente, potrà chiedere all'aspirante socio ogni documentazione utile al fine di valutare la richiesta di ammissione.

Le persone giuridiche che intendano diventare socie dovranno presentare richiesta di Associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

Il Consiglio Direttivo convoca, entro tre mesi dalla presentazione della domanda di ammissione, l'Assemblea dei soci affinché deliberi all'unanimità in merito alle domande di ammissione. La delibera di rigetto della domanda di ammissione dovrà essere motivata e trasmessa all'interessato entro una settimana dall'adozione della delibera il quale potrà chiedere il riesame della domanda alla prima Assemblea utile, corredando la domanda di ammissione con la documentazione ritenuta più opportuna.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio e sarà inserito nel Libro soci.

**Art. 9.** La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti e quindi a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi;
- ad esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dalla statuto.

I soci sono tenuti:

- a collaborare alla realizzazione delle finalità associative compatibilmente con i propri interessi e disponibilità di tempo;

- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento delle quote e contributi associativi.

**Art. 10.** I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota potrà essere aggiornata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

## RECESSO - ESCLUSIONE

---

**Art. 11.** Il rapporto associativo è a tempo indeterminato ma la qualifica di socio si perde per recesso, decadenza per morosità, esclusione o a causa di morte o scioglimento nel caso di persone giuridiche.

**Art. 12.** Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

La Decadenza viene deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che si renda moroso del versamento del contributo annuale per almeno due annualità decorrenti dall'inizio del primo esercizio sociale, previo sollecito, anche collettivo, al versamento.

Gli associati decaduti per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, previo pagamento di quanto dovuto e pagando una nuova quota di iscrizione.

L'esclusione sarà proposta dal Consiglio Direttivo all'Assemblea dei soci nei confronti del socio:

- che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

L'assemblea dei soci deve essere convocata entro 30 giorni dalla delibera del Consiglio Direttivo: in questo lasso temporale il socio interessato dalla procedura di esclusione si intende sospeso e pertanto gli deve essere trasmessa, unitamente alla convocazione all'Assemblea, nel corso della quale potrà contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione, il provvedimento di sospensione debitamente motivato con la proposta di esclusione.

**Art. 13.** L'eventuale delibera di esclusione del socio dovrà essere riportata nel Libro soci.

## VOLONTARI

---

**Art. 14.** Sono volontari gli associati che aderiscono all'Associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.



## **SOSTENITORI**

**Art. 15.** Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario, sia in termini economici che di divulgazione, con la loro immagine e il loro prestigio, degli scopi associativi. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

## **LAVORATORI**

**Art. 16.** L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

## **RISORSE ECONOMICHE – FONDO COMUNE**

**Art. 17.** L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazione e legati;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi, raccolte fondi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito o postale stabilito dal Consiglio Direttivo.

Le quote e i contributi versati dai soci a seguito di deliberazioni adottate dagli Organi Sociali, non sono trasmissibili né rimborsabili.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente, salvo quanto diversamente disposto dal Consiglio Direttivo.

Il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, deve essere devoluto a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, il patrimonio associativo, gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 del D.Lgs 117/2017.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

**Art. 18.** Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

#### **Art. 19. Esercizio sociale – Bilancio**

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario o il bilancio da presentare all'Assemblea degli associati affinché sia approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.

#### **Art. 20. Quota sociale**

La quota associativa è fissata dal Consiglio Direttivo. Essa è annuale, da pagarsi entro il 31 gennaio di ogni anno, non è frazionabile e non è ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato.

### **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

---

#### **Art. 21. Sono organi dell'Associazione:**

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo, laddove eletto;
- Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

#### **Art. 22. Assemblee**

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione viene comunicata ai singoli soci mediante e-mail o l'invio di lettera semplice, almeno cinque giorni prima dell'adunanza. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. I soci possono partecipare all'assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

#### **Art. 23. L'assemblea ordinaria:**

- approva la programmazione delle attività;
- approva il rendiconto economico e finanziario o bilancio e la relazione sulle attività o il bilancio sociale o altro strumento ritenuto idoneo a descrivere e/o a misurare l'impatto sociale dell'Associazione;
- procede all'elezione dei membri del Consiglio Direttivo e del Presidente specificando nel verbale di elezione il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente;
- procede eventualmente alla elezione dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera all'unanimità sull'ammissione e sull'esclusione degli associati;

- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- approva gli eventuali regolamenti;
- delibera su tutte le materie sottoposte all'ordine del giorno non riconducibili alle competenze dell'assemblea straordinaria.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi, la convocazione deve avere luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.

Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto di essere convocati tutti i soci ed hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

**Art. 24.** In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, in giorno diverso dalla prima, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

**Art. 25.** L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle:

- 1) modificazioni dello Statuto
- 2) trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- 3) scioglimento dell'Associazione e nomina dei liquidatori.

Le delibere delle assemblee straordinarie sui punti 1) e 2) sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

La delibera di scioglimento dell'Associazione deve essere assunta con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli associati aventi diritto di voto e seconda convocazione.

**Art. 26.** L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. Le funzioni di Segretario verbalizzante vengono affidate dal Presidente ad un socio, a meno che non siano assolve dal notaio.

#### **Art. 27. Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri scelti fra gli associati maggiorenni, compreso il Presidente. I componenti del Consiglio restano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Vice Presidente e conferisce al proprio interno le deleghe alle funzioni come quella di Segretario e Tesoriere, oltre ad ogni ulteriore delega che si renda opportuno conferire.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica non meno di cinque giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) predisporre il rendiconto economico e finanziario o il bilancio unitamente ad una relazione di accompagnamento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci. Le modalità di redazione di tali documenti sono definite dal Consiglio Direttivo nel rispetto della Legge e valutate le Linee guida adottate in materia, tenuto conto anche delle caratteristiche dimensionali che assumerà il sodalizio nel tempo e l'eventuale impiego di risorse pubbliche. Il Consiglio Direttivo adotta inoltre strumenti di governance e rendicontazione che siano in grado di evidenziare il corretto ed effettivo utilizzo delle risorse messe a disposizione dell'organizzazione: una rendicontazione che prenda in considerazione le risorse impiegate e le attività realizzate, le risorse umane coinvolte ed i beneficiari nonché gli effetti prodotti dall'attività;
- c) predisporre i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare in merito alla proposta di esclusione degli associati da presentare all'Assemblea dei soci;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali ai suoi membri.

**Art. 28.** Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere a sostituirli laddove ci sia la disponibilità dei candidati risultati primi tra i non eletti che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio convoca l'Assemblea per la nomina dei Consiglieri mancanti che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

#### **Art. 29. Presidente**

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione.

Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 (trenta) giorni l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente. Il Presidente resta in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

#### **Art. 30. Tesoriere**

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 31. Segretario**

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

#### **Art. 32. Organo di controllo**

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs.117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

### **Art. 33. Pubblicità e trasparenza degli atti sociali**

Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il Libro soci, il Libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate a qualsiasi Consigliere.

### **Art. 34. Scioglimento**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

## **LIBRI SOCIALI**

---

**Art. 35.** L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

## **BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE**

---

**Art. 36.** Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

## COLLEGIO ARBITRALE

**Art. 37.** Qualsiasi controversia sorga per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e gli associati oppure tra gli associati, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, dal presidente del tribunale di Brindisi il quale nominerà anche l'arbitro di competenza della parte che non vi abbia provveduto.

## Art. 38. Norma finale

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Firme:

*Mazzeo*

*Giovanni Cappello*

*Roberto*

*Walter Cappello*

*Dario*

*Roberto*

*Valeria*

*Corrado*

*Marco*



**AGENZIA DELLE ENTRATE**  
Direzione Provinciale di Brindisi  
Ufficio Territoriale di Brindisi

Esatti € ESSENTE  
TERZO SETTORE  
Reg.to il 05/12/2022 al n° 1231 Serie 3  
di cui € / per imposta di trascrizione.

IL FUNZIONARIO (\*)

Luigi SCARINZI

"(\*) Firma su delega del Direttore Provinciale,  
Margherita SUSCA"

*Luigi Scarinzi*